



Data di pubblicazione: 22/04/2021

Nome allegato: *Contratto Ristorazione Sansepolcro Lotto 4.pdf*

CIG: 8182192E6D (Lotto 1); 818220050A (Lotto 2); 8182204856 (Lotto 3); 8182209C75 (Lotto 4); 8182214099 (Lotto 5);

Nome procedura: *procedura aperta in ambito comunitario ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n.50/2016, in modalità dematerializzata, per l'affidamento biennale del servizio di ristorazione collettiva presso i Convitti INPS, situati ad Anagni (Lotto 1), Arezzo (Lotto 2), Caltagirone (Lotto 3), Sansepolcro (Lotto 4), Spoleto (Lotto 5), ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.*

INPS



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione centrale Risorse Strumentali
e Centrale Unica Acquisti
Il Direttore centrale

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti

CONTRATTO

**Affidamento del Servizio di «*Ristorazione collettiva presso il Convitto Inps ex Inpdap
Regina Elena, situato a Sansepolcro (Lotto 4)*»**

Via Ciro il Grande, n. 21 – 00144 Roma

tel. +390659054279

C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001

CONTRATTO

per l'affidamento del Servizio di ristorazione collettiva presso il Convitto Inps ex Inpdap Regina Elena, situato a Sansepolcro (AR)

LOTTO 4

C.I.G. n. 8182209C75

tra

L'INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (Codice Fiscale n. 80078750587, Partita IVA n. 02121151001), con sede in Roma, in via Ciriaco De Mita, n. 21, C.A.P. 00144, nella persona del [REDACTED], in qualità di Direttore Centrale della Direzione Centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti dell'INPS, con la qualifica di Dirigente generale, domiciliato nella qualità presso la sede centrale dell'Istituto

(indicato anche nel prosieguo come l'«**Istituto**» o «**Stazione Appaltante**»)

e

Vivenda s.p.a., Partita IVA e Codice Fiscale 07864721001, con sede legale a Roma (Rm), via Francesco Antolisei n. 25, C.A.P. 00173, [REDACTED] [REDACTED] nella sua qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante (indicato anche nel prosieguo come l'«**Appaltatore**»)

(di seguito collettivamente indicati come le «**Parti**»)

Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente Contratto in modalità elettronica ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/16.

Premesso che

- a)** a mezzo di Determina a Contrarre n. RS 30/025/2020 del 23 gennaio 2020, adottata dal Direttore Centrale della Direzione Centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti, l'Istituto ha avviato una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, suddivisa in 5 lotti, volta all'affidamento biennale del Servizio di ristorazione collettiva presso i Convitti INPS ex INPDAP, comprensivo delle attività di manutenzione, igienizzazione, disinfestazione e derattizzazione dei locali, e di smaltimento oli esausti, connesse all'erogazione del Servizio in favore degli Ospiti delle Strutture (da qui in poi, il «**Servizio**»), secondo le modalità e le caratteristiche soggettive e prestazionali fissate nel Bando, nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato e in tutti gli allegati documentali contestualmente approvati con la Determina in questione;
- b)** il bando di gara è stato spedito alla Commissione in data 29/01/2020, pubblicato sulla G.U.U.E. in data 31/01/2020, sulla G.U.R.I. 5^a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 15 del

07/02/2020, sul sito internet www.inps.it in data 29/01/2020, ai fini della pubblicazione sul relativo sito, e pubblicato per estratto sui due quotidiani a rilevanza nazionale Il Messaggero e Il Gazzettino ed. generale, in data 11/02/2020, nonché sui due ulteriori quotidiani La Repubblica ed. Roma e Corriere Fiorentino, in data 11/02/2020, secondo quanto previsto dagli artt. 72 e 73, del Codice, e dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 2016;

- c) gli altri atti di gara sono stati messi a disposizione degli Operatori Economici interessati mediante pubblicazione sul sito internet dell'Istituto www.inps.it;
- d) a mezzo di Determina n. RS30/108/2021 del 04.03.2021, adottata dal Direttore Centrale della Direzione Centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti, l'Istituto ha approvato le risultanze della procedura di gara e disposto l'aggiudicazione dell'Appalto, Lotto 4, in favore dell'Appaltatore, quale soggetto che ha espresso l'Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, previa verifica della regolarità contributiva, di cui al D.U.R.C. n. 26092858 dell'11.02.2021;
- e) l'Appaltatore ha dichiarato il pieno possesso dei requisiti di carattere generale per l'affidamento del Contratto e dei requisiti speciali, previsti dal D.Lgs. 50/16, secondo le prescrizioni di dettaglio poste dalla *lex specialis* dell'affidamento;
- f) l'Istituto ha proceduto, anche avvalendosi del Sistema AVCpass, alle verifiche sul possesso da parte dell'Appaltatore dei suddetti requisiti, e le stesse si sono concluse con esito positivo, come attestato dal RUP con specifica dichiarazione del 06.04.2021 agli atti;
- g) a mezzo polizza assicurativa n. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], per l'importo di € 76.993,00 (Euro settantaseimilanovecentonovantatre/00), l'Appaltatore ha ritualmente prestato in favore dell'Istituto la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/16, conformemente alle previsioni della norma in questione e a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente affidamento;
- h) a copertura del rischio per la responsabilità civile, l'Appaltatore ha costituito apposita garanzia assicurativa RCT/RCO, con [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], con massimale pari a € 15.000.000 (euro quindicimilioni/00) per sinistro e a € 3.000.000 (tremilioni/00) per persona, secondo quanto previsto dall'art. 15 del Capitolato;
- i) ai sensi dell'art. 31, comma 4, lettera c), del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98, l'Istituto ha provveduto al positivo accertamento della correttezza contributiva dell'Aggiudicatario, mediante l'acquisizione del D.U.R.C. n. 26092858 dell'11.02.2021;

- j)** è decorso il termine dilatorio per la stipula del Contratto d'Appalto, di cui all'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/16;
- k)** le Parti, con il presente Contratto (di seguito il «**Contratto**»), intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti l'esecuzione del Servizio oggetto di affidamento.

Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 (Definizioni)

Nel presente Contratto, i termini di seguito indicati avranno il significato attribuito accanto a ciascuno di essi, fermo restando che il singolare include il plurale e viceversa:

- «**Affidatario**», «**Aggiudicatario**» o «**Appaltatore**»: il soggetto cui, a seguito dell'aggiudicazione, viene affidato il Contratto in relazione al Servizio in oggetto, all'esito dell'avvenuta selezione ad evidenza pubblica;
- «**Amministrazione Aggiudicatrice**», «**Stazione Appaltante**» o «**Istituto**»: l'INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, nella sua veste di soggetto pubblico che affida il Contratto all'Operatore Economico individuato mediante la presente procedura;
- «**Appalto**» o «**Servizio**»: complessivamente intesa la prestazione del Servizio di ristorazione collettiva, oggetto di procedura;
- «**Bando di Gara**»: il documento che riassume le caratteristiche essenziali dell'affidamento, elaborato dalla Stazione Appaltante (come di seguito definita) ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 50/16, e pubblicato con le formalità di cui agli artt. 72 e 73, del Codice e al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 2016;
- «**Capitolato**»: il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nel quale vengono precisate le caratteristiche tecniche che le prestazioni da acquisirsi in capo alla Stazione Appaltante devono possedere, e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle parti;
- «**Categorie Extra**»: soggetti non appartenenti alla categoria dei Convittori, dei Semiconvittori e degli Universitari (come di seguito definiti), nei confronti dei quali, nei mesi di luglio ed agosto, sarà possibile attivare formule di ospitalità con formula di Pensione Completa (come di seguito definita) o di Mezza Pensione (come di seguito definita) per periodi limitati;
- «**Codice**»: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante «*Codice dei contratti pubblici*»;

- «**Convittori**»: soggetti appartenenti, per la quasi totalità, alla fascia di età relativa al periodo di frequenza della scuola media inferiore e della scuola media superiore, che durante l'intero periodo dell'anno scolastico soggiornano a tempo pieno presso il Convitto, usufruendo, in via tendenziale e salvo quanto previsto dal Capitolato, del servizio di ristorazione con formula Pensione Completa;
- «**Contratto**»: il presente documento negoziale, che riassume e compendia gli obblighi reciprocamente assunti dalle Parti, quale conseguenza dell'eventuale affidamento nella procedura in oggetto;
- «**DCRSCUA**»: la Direzione Centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti dell'INPS, quale articolazione funzionale della Stazione Appaltante che stipulerà il Contratto;
- «**Direttore dell'Esecuzione**»: l'esponente della Stazione Appaltante del quale il responsabile unico del procedimento si avvale in sede di direzione dell'esecuzione del Contratto e di controllo dei livelli di qualità delle prestazioni. Al Direttore dell'Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto stipulato dalla Stazione Appaltante, nonché il compito di assicurare la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore, in conformità ai documenti contrattuali. Il Direttore dell'Esecuzione controlla l'esecuzione del Contratto congiuntamente al Responsabile Unico del Procedimento;
- «**Disciplinare di Gara**»: il documento volto ad integrare il Bando di Gara e a regolamentare gli aspetti di svolgimento della procedura e gli elementi minimi negoziali dell'Appalto;
- «**Documento di Gara**»: qualsiasi documento prodotto dalla Stazione Appaltante o al quale la Stazione Appaltante fa riferimento per descrivere o determinare elementi dell'Appalto o della procedura, compresi il Bando di Gara, il Disciplinare e i relativi allegati, il Capitolato, il presente Contratto, nonché le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;
- «**Filiera delle imprese**»: i subappalti come definiti dall'art. 105, comma 2, del Codice, nonché i subcontratti stipulati per l'esecuzione anche non esclusiva del Contratto;
- «**Giornata Alimentare Completa**» o «**Pensione Completa**»: erogazione giornaliera di prestazioni alimentari comprensive di colazione, merenda mattutina, pranzo, merenda pomeridiana e cena;
- «**Mezza Pensione**»: erogazione giornaliera di prestazioni alimentari comprensive di pranzo e merenda pomeridiana;
- «**Offerente**», «**Concorrente**» o «**Operatore**»: l'impresa, il raggruppamento di Operatori economici, il consorzio o comunque l'operatore monosoggettivo o plurisoggettivo che ha

partecipato alla procedura, e che ha presentato la propria Offerta in vista dell'aggiudicazione dell'Appalto;

- «**Offerta**»: complessivamente inteso, l'insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo, tecnico (da qui in poi «**Offerta Tecnica**») ed economico (da qui in poi «**Offerta Economica**»), che l'Operatore Economico ha sottoposto alle valutazioni degli organi di procedura ai fini dell'aggiudicazione;
- «**Ospiti**»: Convittori, Semiconvittori e Universitari ospitati presso le Strutture;
- «**Pasto**»: singolarmente considerati, la colazione, la merenda mattutina, il pranzo, la merenda pomeridiana, e la cena. Nell'ambito del prezzo unitario giornaliero per ciascun Ospite per Giornata Alimentare Completa, il valore dei singoli pasti è così scorporato: colazione: 14%; merenda mattutina 8%; pranzo: 35%; Merenda pomeridiana: 8%; cena: 35%;
- «**Posta Elettronica Certificata (PEC)**»: il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, al d.P.R. 68/2005 ed ulteriori norme di attuazione;
- «**Responsabile dell'Appaltatore**»: l'esponente dell'Appaltatore, individuato dal medesimo, che diviene l'interfaccia contrattuale unica dell'Appaltatore medesimo verso l'Istituto, e che è intestatario della responsabilità per il conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste nel Contratto e nella sua esecuzione. Trattasi di figura individuata per ciascun Lotto e dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, ai fini della gestione di tutti gli aspetti del Contratto;
- «**Responsabile del Procedimento**» o «**R.U.P.**»: l'esponente dell'Istituto cui competono i compiti relativi all'affidamento e all'esecuzione del Contratto previsti dal Codice, nonché tutti gli altri obblighi di legge che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti;
- «**Semiconvittori**»: soggetti che, in via tendenziale e salvo quanto previsto dal Capitolato, soggiornano in orario diurno presso la struttura nel periodo settembre-luglio di ciascun anno scolastico, nei giorni dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, usufruendo dei servizi di ristorazione con formula Mezza Pensione;
- «**Universitari**»: studenti universitari che, in via tendenziale e salvo quanto previsto dal Capitolato, usufruiscono dei servizi di ristorazione in regime convittuale.

Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati)

1. Le premesse e tutti i documenti di seguito indicati fanno parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non materialmente allegati, in quanto ben noti alle parti, essendo stati approvati dall'operatore in sede di gara:

Allegato "A": Capitolato e relativi allegati;

Allegato "B": Disciplinare di Gara e relativi allegati;

Allegato "C": Offerta Tecnica dell'Appaltatore;

Allegato "D": Offerta Economica dell'Appaltatore;

Allegato "E": Atto di Designazione del Responsabile Esterno al Trattamento dei Dati Personali;

Allegato "F": DUVRI.

2. Il DVRI di cui all'allegato "F", successivamente alla stipula del presente contratto, e prima dell'inizio dell'esecuzione, dovrà, ai sensi del D.Lgs. n. 80/2008, essere integrato e trasformato in DUVRI dal competente dirigente regionale, nella sua qualità di datore di lavoro, riferendolo ai rischi specifici di interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto, previo svolgimento dell'attività di coordinamento e cooperazione con tutti i Datori di lavoro delle imprese appaltatrici, nonché i subappaltatori, operanti nella stessa sede.
3. Le disposizioni del Capitolato prevalgono sulle norme del presente Contratto, nei casi di non piena conformità.

Art. 3 (Oggetto e durata del Contratto)

1. L'Istituto affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione del Servizio di ristorazione collettiva presso il Convitto Regina Elena di Sansepolcro, oggetto di procedura (lotto 4).
2. Il Servizio di ristorazione collettiva presso il Convitto INPS ex INPDAP è comprensivo delle attività di manutenzione, igienizzazione, disinfestazione e derattizzazione dei locali, e di smaltimento oli esausti, connesse all'erogazione del Servizio medesimo in favore degli Ospiti della Struttura.
3. Tutte le attività in cui si articola il Servizio, tutte a carico dell'Aggiudicatario, sono dettagliatamente descritte nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato e negli allegati, che ne sono parte integrante e sostanziale.
4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 50 del Codice, l'Appaltatore si obbliga a garantire l'assorbimento del personale già alle dipendenze dell'Operatore uscente, in applicazione

delle disposizioni previste dai contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, a condizione che il numero e la qualifica dei lavoratori sia armonizzabile con l'organizzazione di impresa dell'Aggiudicatario e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste per l'esecuzione del Servizio. Tale obbligo, in caso di aggiudicazione a cooperativa sociale, non può essere subordinato all'accettazione della qualità di "socio lavoratore".

5. Le caratteristiche e le condizioni tecnico-prestazionali del Servizio sono dettagliatamente descritte nel Capitolato e nel Disciplinare di Gara, all. *sub* "A" e "B" al presente Contratto.
6. Il presente Contratto ha una durata pari a 24 (ventiquattro) mesi, naturali e consecutivi, a decorrere dalla data del 1° maggio 2021.
7. Sarà facoltà della Stazione Appaltante provvedere al rinnovo del Contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi. La Stazione Appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del Contratto originario.
8. La Stazione Appaltante si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare il Servizio alla scadenza del Contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.
9. L'opzione di cui al precedente comma sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi al Contratto già sottoscritto dalla Stazione Appaltante. In tal caso l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del Contratto originario, o a condizioni economiche più favorevoli per la Stazione Appaltante.
10. L'Appaltatore che per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare il Servizio nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, senza oneri per l'Istituto.
11. Sull'istanza di proroga decide il Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dell'Esecuzione, entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.
12. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del Contratto né ad alcuna indennità qualora il Servizio, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non sia ultimato nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 4 (Modalità generali di esecuzione del Servizio)

1. Il Servizio verrà svolto dall'Appaltatore nei locali messi a disposizione dall'Istituto, presso il Convitto Regina Elena, situato in Sansepolcro (AR), Via San Bartolomeo, n. 1, C.A.P. 52037.

2. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni richieste secondo le direttive dell'Istituto e a perfetta regola d'arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia e degli *standard* qualitativi stabiliti nel presente Contratto, nel Capitolato e nelle migliori prassi commerciali che saranno comunicate dal referente della competente Direzione Regionale.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei documenti e prassi sopra richiamati.
4. L'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro e tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
5. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione del Servizio oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la sua esecuzione, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.
7. Il personale dell'Appaltatore accederà alle strutture della competente Direzione Regionale nel rispetto delle procedure e prescrizioni di sicurezza e di accesso previste per la singola struttura della Direzione Regionale stessa. Sarà onere dell'Appaltatore rendere edotto il proprio personale di tali procedure e prescrizioni.
8. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'esecuzione del Servizio, da svolgersi presso gli uffici della competente Direzione Regionale, dovranno essere eseguite senza interferire con le normali attività degli uffici. Le modalità ed i tempi, ove non previsti nel presente Contratto, nel Disciplinare di Gara o nel Capitolato, dovranno comunque essere concordati con il competente referente della Direzione Regionale.
9. L'Appaltatore prende atto che, nel corso delle prestazioni contrattuali, gli uffici o strutture della competente Direzione regionale continueranno ad essere utilizzati dal personale della Direzione medesima e/o da terzi autorizzati. L'Appaltatore dovrà pertanto eseguire le prestazioni salvaguardando le esigenze della Direzione Regionale e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alle attività in corso.
10. Per tutta la vigenza contrattuale l'Appaltatore si obbliga a mettere a disposizione dell'Istituto il numero di telefono **0578 400000** e l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata

██████████ all'uopo comunicati, per tutte le comunicazioni e per la trasmissione della documentazione di rito.

11. L'Appaltatore si impegna espressamente a:

- a) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire alla competente Direzione Regionale di monitorare la conformità delle prestazioni eseguite alle previsioni del presente Contratto;
- b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a garantire elevati livelli di Servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- c) osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dagli organi di controllo all'uopo individuati che agiranno per conto della competente Direzione Regionale, nell'adempimento delle proprie prestazioni;
- d) comunicare tempestivamente alla competente Direzione Regionale le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili, e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione ed idoneità a rendere le prestazioni commesse;
- e) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.

12. Sarà facoltà dell'Istituto procedere in qualunque momento alla verifica della qualità del Servizio, anche mediante terzi all'uopo appositamente incaricati. A tal fine, l'Appaltatore acconsente sin d'ora alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e sarà tenuto a prestare la propria collaborazione nel corso delle medesime.

13. L'Appaltatore prende atto e accetta che la prestazione del Servizio oggetto del presente Contratto dovrà essere eseguita con continuità anche in caso di variazioni dell'ubicazione della sede.

14. L'Appaltatore, ai sensi di legge, sarà esclusivamente responsabile dei danni di qualunque natura arrecati a terzi nel corso dell'esecuzione del Servizio, e sarà obbligato a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da eventuali pretese di terzi.

15. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si rinvia al Capitolato all. *sub "A"* al presente Contratto.

Art. 5 (Governance dell'esecuzione contrattuale)

1. L'esecuzione del Contratto è diretta dal R.U.P. della Direzione regionale Toscana, sig. Massimo Gullì, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.

2. Ai fini delle attività di cui al comma 1, il R.U.P. si avvale del Direttore dell'Esecuzione, accertando il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni a questo affidate.
3. Il Direttore dell'Esecuzione del presente Contratto è il sig. Fabbri Riccardo.
4. Al Direttore dell'Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto, nonché il compito di assicurare la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore, in conformità ai documenti contrattuali. Il Direttore dell'Esecuzione controlla l'esecuzione del Contratto congiuntamente al Responsabile Unico del Procedimento.
5. Il Direttore dell'Esecuzione riceve dal R.U.P. le disposizioni di Servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dell'esecuzione del Servizio o della fornitura e stabilisce, in relazione all'importanza del Servizio, la periodicità con la quale il Direttore dell'Esecuzione è tenuto a presentare un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del Contratto.
6. Al fine della regolare esecuzione del presente Contratto, il Direttore dell'Esecuzione svolge tutte le attività espressamente demandate allo stesso dal presente Contratto e dalla normativa vigente, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti assegnati.
7. Il Direttore dell'Esecuzione impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di Servizio, che devono riportare, nella loro forma scritta, sinteticamente, le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine e devono essere comunicati al R.U.P. L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di Servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.
8. Il Direttore dell'Esecuzione redige i processi verbali di accertamento di fatti, che devono essere inviati al R.U.P. e le relazioni per il R.U.P. medesimo.
9. Tutte le attività non espressamente rientranti tra i compiti del Direttore dell'Esecuzione, o di altri soggetti coinvolti nella fase di esecuzione del presente Contratto, saranno svolte dal R.U.P., secondo quanto previsto dalla legge e dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

Art. 6 (Obblighi dell'Appaltatore)

1. L'Appaltatore dovrà garantire il Servizio secondo le modalità ed i contenuti indicati nel presente Contratto, nel Capitolato e nell'Offerta Tecnica.
2. L'Appaltatore dovrà eseguire il Servizio con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente espletamento delle prestazioni che siano richieste o

semplicemente necessarie rispetto alle previsioni del presente Contratto e del Capitolato. Non potranno comunque essere rese prestazioni inferiori a quelle descritte nel Capitolato.

3. L'Appaltatore garantisce il pieno adempimento degli obblighi assunti secondo i criteri di diligenza connessa all'esercizio in via professionale dell'attività di gestione del Servizio.
4. L'Appaltatore, nell'espletamento dei servizi oggetto dell'affidamento, limitatamente alle attività necessarie ai predetti servizi, assume la responsabilità, a tutti i fini di cui alla normativa vigente, della sicurezza degli ospiti e degli eventuali visitatori del Convitto; è tenuto pertanto alla nomina delle figure previste dal D.lgs. 81/2008 ed alla redazione dei relativi documenti, manlevando l'Istituto da ogni responsabilità a riguardo.
5. L'Appaltatore si impegna, altresì, ad adempiere a tutti gli obblighi di condotta derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal "Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai sensi dell'art. 54, comma 5°, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".
6. Resta fermo quanto previsto dall'art. 8 del Capitolato.

Art. 7 (Corrispettivi e modalità di pagamento)

1. La remunerazione delle attività di cui si compone il Servizio, nei limiti del valore massimo stimato del Lotto pari **€ 1.374.014,75 (Euro unmilione trecento settantaquattromilaquattordici/75), oltre IVA per € 302.283,24 (Euro trecento due mila duecento ottantatré/24), per un totale di € 1.676.297,99 (Euro un milione seicento settantaseimila duecento novantasette/99), IVA compresa**, avverrà a misura, sulla base dei Pasti effettivamente erogati nel periodo di riferimento e del prezzo unitario giornaliero per Ospite offerto in sede di gara pari a **€ 18,48 (Euro diciotto/48), IVA esclusa**.
2. L'Affidatario non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta da parte della competente Direzione Regionale che gestisce il contratto, qualora il servizio, remunerato a misura sulla base dei singoli Pasti effettivamente erogati agli ospiti presenti in struttura, dovesse avvenire, per qualsiasi ragione, in corso di esecuzione del contratto, per quantitativi inferiori rispetto al numero annuo stimato di Giornate Alimentari Complete (art. 2.1 del Capitolato).
3. Non sono previsti ulteriori oneri remunerativi a carico dell'Istituto. Le prestazioni non indicate nel Disciplinare e nel Capitolato si intendono ad esclusivo carico dell'appaltatore.
4. Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell'A.N.AC. (già A.V.C.P.) n. 3/2008, si attesta che gli oneri di

sicurezza per l'eliminazione dei rischi di interferenza sono pari a € 2.450,00 (Euro duemilaquattrocentocinquanta/00) oltre IVA.

5. I costi aziendali dell'Operatore concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività sono pari a € 16.523,00 (Euro sedicimilacinquecentoventitre/00) oltre IVA.
6. I costi della manodopera dichiarati dall'Operatore sono pari a € 588.530,06 (Euro cinquecentoottantottomilacinquecentotrenta/06) oltre IVA.
7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 106 del Codice, i valori offerti hanno natura fissa ed immutabile, si riferiscono all'esecuzione dei servizi secondo le modalità descritte nel Capitolato, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali per tutto il periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente ai servizi affidati.
8. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all'Istituto per effetto dell'esecuzione del Contratto. L'Aggiudicatario non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta da parte competente Direzione Regionale qualora l'esecuzione del Contratto dovesse avvenire per valori inferiori rispetto a quelli stimati nella documentazione di gara.
9. Il pagamento avverrà dietro presentazione di regolare fattura, emessa sulla base dei Pasti effettivamente erogati e liquidate secondo le modalità indicate nell'art. 17 del Capitolato.
10. Prima dell'emissione della fattura, l'Appaltatore dovrà trasmettere alla competente Direzione Regionale un apposito *report*, nel quale indicare, in relazione alla mensilità di riferimento: i) numero di Ospiti; ii) tipologia di Ospiti; iii) numero e tipologia di Pasti erogati; iv) numero di Giornate Alimentari Complete.
11. L'approvazione del suddetto *report* costituisce condizione di emissione della fattura.
12. Resta inteso che la competente Direzione Regionale, ove lo ritenga necessario, potrà richiedere all'Appaltatore informazioni ulteriori ed integrative rispetto a quelle contenute nel *report*.
13. La contestazione della Direzione Regionale interromperà i termini di pagamento delle fatture, in relazione alla parte di fattura contestata.
14. Ciascuna fattura dovrà essere trasmessa nel rispetto di quanto previsto dal D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.55/2013 e dovrà esporre il dettaglio analitico del Servizio prestato e del prezzo complessivo. La stessa dovrà essere emessa in forma elettronica, tramite SDI, alla Direzione Regionale competente, usando il codice univoco IPA: UF5HHG.

15. Ai fini dell'IVA si applica la disciplina introdotta dall'art. 1, comma 629 lett. b), della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 e dal D.M. 23 gennaio 2015, come interpretata dalla Circolare n. 1/E del 9 gennaio 2015 dell'Agenzia delle Entrate, con conseguente versamento dell'IVA sulle fatture direttamente a cura dell'Istituto (c.d. "split payment"). Pertanto, le fatture elettroniche emesse dall'appaltatore dovranno recare nel campo esigibilità IVA il carattere previsto dalla procedura SdI per indicare la scissione dei pagamenti.
16. Il pagamento delle fatture avverrà entro il termine di 30 giorni, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/02.
17. Il pagamento della fattura è subordinato:
- alla verifica del D.U.R.C. dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell'art. 105, comma 9, del Codice e del presente Contratto, in base ad accertamenti svolti in via ufficiosa dall'Istituto;
 - alla verifica di regolarità dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 48-bis del d.P.R. 602/73, e relative disposizioni di attuazione;
 - all'accertamento, da parte della competente Direzione Regionale, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
18. È facoltà dell'Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
19. Ove corredate dai dettagli richiesti, l'Istituto provvederà al pagamento delle fatture sul conto corrente bancario intestato all'Appaltatore, presso il seguente Istituto di Credito:
- [REDACTED];
- dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 7, della legge n. 136 del 13 agosto 2010.
20. Ai sensi e per gli effetti della predetta Legge 136/10, il soggetto delegato alla movimentazione del suddetto conto corrente è il Sig. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED].
21. Ai sensi dell'art.17-bis del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, introdotto dalla legge n. 157 del 19 dicembre 2019, l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Direzione Regionale copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute al personale dipendente impiegato nell'esecuzione del servizio entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento. L'Appaltatore dovrà inoltre trasmettere un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente nell'esecuzione del servizio, indicando le ore di lavoro prestate da ciascun dipendente, l'ammontare delle corrispondenti retribuzioni

ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente con separata indicazione di quelle relative alle prestazioni oggetto dell'affidamento.

22. In riferimento ai commi 19 e 20 del presente articolo, è obbligo dell'Appaltatore comunicare all'Istituto eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel corso della durata contrattuale, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.
23. L'Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Contratto osservando le formalità di cui all'art. 106, comma 13, del Codice. L'Istituto potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto, ivi compresa la compensazione di cui al comma che segue.
24. L'Istituto potrà compensare, anche ai sensi dell'art. 1241 c.c., quanto dovuto all'Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare all'Istituto a titolo di penale o a qualunque altro titolo, ivi compresi oneri previdenziali non assolti dovuti all'Istituto.

Art. 7-bis (Revisione del corrispettivo)

1. In applicazione dell'art. 106, comma 1, lett. a), del Codice, si provvederà alla revisione periodica dei corrispettivi indicati all'art. 7 che precede, sulla base dell'indice FOI per servizi ricettivi e di ristorazione.
2. La rivalutazione del prezzo avverrà dietro apposita istanza dell'Appaltatore alla competente Direzione Regionale, all'esito della positiva istruttoria condotta dai soggetti responsabili dell'esecuzione del presente Contratto (RUP e DEC).
3. Ai fini di una migliore istruttoria revisionale, l'Appaltatore sarà tenuto a trasmettere alla competente Direzione Regionale, in allegato alla propria istanza di revisione, tutta la documentazione necessaria ad operare la revisione, ivi comprese le fonti ufficiali da cui desumere le oscillazioni dei prezzi di mercato.
4. L'Appaltatore non avrà diritto ad ulteriori revisioni del compenso o compensi addizionali, oltre a quelli sopra previsti.

Art. 8 (Responsabilità dell'Appaltatore e garanzie)

1. L'Appaltatore dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d'arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al codice civile ed alle leggi applicabili.
2. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni

evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Contratto.

3. L'Appaltatore assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dall'Istituto e/o terzi che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e nella mancata o ritardata esecuzione a regola d'arte delle stesse.
4. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti volti ad evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'Appalto.
5. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
6. Nel corso dell'esecuzione del Contratto, l'Appaltatore dovrà manlevare e tenere indenne l'Istituto dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso l'Istituto medesimo per cause riconducibili alle attività dell'Appaltatore.
7. A copertura della corretta esecuzione di tutte le obbligazioni di cui al presente Contratto, l'Appaltatore ha regolarmente costituito e consegnato all'Istituto la garanzia assicurativa n.
[REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], in data 06.04.2021 ed avente scadenza al 31.12.2021. La scadenza della garanzia dovrà essere postergata a copertura dell'intero periodo dell'eventuale rinnovo o proroga.
8. L'Istituto, in presenza di inadempimenti dell'Appaltatore o ricorrendo i presupposti di cui all'art. 103, comma 2, del Codice, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell'inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera dell'Istituto, l'Appaltatore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell'Istituto stesso. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.
9. La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell'avanzamento del Contratto, secondo le modalità stabilite dal comma 5 dell'art. 103 del Codice.
10. Ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice, ai fini del pagamento della rata di saldo, l'Appaltatore dovrà costituire e consegnare alla competente Direzione Regionale una cauzione o una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività della medesima.

Sarà onere del DEC segnalare al RUP di verificare il corretto adempimento di quanto previsto nel presente comma.

11. L'Appaltatore assume la responsabilità civile e amministrativa della gestione del Servizio, e deve tenere indenne l'Istituto da qualsivoglia responsabilità verso i terzi in genere, gli utenti e le Pubbliche Amministrazioni, che siano conseguenti a ritardi, manchevolezze, trascuratezze dell'Appaltatore medesimo, o delle imprese o soggetti da quest'ultimo incaricati, nell'esecuzione degli obblighi assunti e in genere in ogni adempimento previsto dal presente Contratto.
12. A copertura del rischio per la responsabilità civile, l'Aggiudicatario ha costituito apposita garanzia assicurativa RCT/RCO con [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], con massimale pari a € 15.000.000 (euro quindicimilioni/00) per sinistro e a € 3.000.000 (tremilioni/00) per persona, secondo quanto previsto dall'art. 15 del Capitolato. La scadenza della garanzia dovrà essere postergata a copertura dell'intero periodo dell'eventuale rinnovo o proroga.
13. Sarà onere del RUP richiedere ed acquisire l'estensione della validità delle polizze di cui ai commi 7 e 12, nell'ipotesi di scadenza delle stesse nel corso della vigenza contrattuale ovvero in caso di estensione temporale a seguito di circostanze imprevedute ed imprevedibili, rinnovo e proroga tecnica.

Art. 9 (Avvio dell'esecuzione del Contratto)

1. Dopo che il Contratto è divenuto efficace, il Direttore dell'Esecuzione, sulla base delle indicazioni del R.U.P., dà avvio all'esecuzione del medesimo Contratto, fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie al riguardo.
2. Al fine di consentire l'avvio dell'esecuzione, il Direttore dell'Esecuzione, in contraddittorio con l'Appaltatore, redige apposito verbale, contenente:
 - a) l'indicazione delle aree e degli ambienti in cui l'Appaltatore svolgerà il Servizio;
 - b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dall'Istituto all'Appaltatore per la prestazione del Servizio;
 - c) la dichiarazione che lo stato attuale delle aree e degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione delle attività.
3. Il verbale di avvio dell'esecuzione verrà redatto in duplice esemplare firmato dal Direttore dell'Esecuzione e dall'Appaltatore.
4. Per gli ulteriori adempimenti connessi alla fase di avvio dell'Appalto, si rinvia a quanto previsto dai paragrafi 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 8 e 10 del Capitolato.

Art. 10 (Sciopero e sospensione dell'esecuzione del Contratto)

1. In caso di sciopero del personale dell'Appaltatore o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento dei servizi oggetto del presente Contratto, l'INPS dovrà essere avvisato con un anticipo di almeno 5 giorni.
2. In caso di proclamazione di sciopero l'Appaltatore si impegna comunque a garantire quanto stabilito all'art. 8 del Capitolato.
3. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea l'utile prosecuzione del Servizio a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del Contratto, il Direttore dell'Esecuzione può disporre la sospensione dell'esecuzione del Contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, apposito verbale, nel quale devono essere indicate:
 - a) le ragioni della sospensione e l'imputabilità delle medesime;
 - b) le prestazioni già effettuate;
 - c) le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del Contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri;
 - d) i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento.
4. Il verbale è inoltrato al R.U.P. entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione.
5. La sospensione può, altresì, essere disposta dal R.U.P. per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.
6. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del Servizio, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del Contratto senza indennità. Se l'Istituto si oppone, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.
7. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il R.U.P. dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Anche in tal caso viene redatto apposito verbale, firmato dall'Appaltatore e dal Direttore dell'Esecuzione e inviato al R.U.P., con le modalità di cui al precedente comma 4.
8. Ove successivamente all'avvio dell'esecuzione del Contratto insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare

svolgimento delle prestazioni, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di Servizio eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

9. Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell'esecuzione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa.
10. Qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
11. Quando la sospensione superi il quarto del tempo contrattuale complessivo, il R.U.P. ne dà avviso all'Autorità Nazionale AntiCorruzione.
12. In caso di sospensioni totali o parziali disposte dagli organi individuati dalla competente Direzione Regionale per cause diverse da quelle di cui al presente articolo, l'Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.

Art. 11 (Certificato di ultimazione delle prestazioni)

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il Direttore dell'Esecuzione, in conformità a quanto previsto dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni e lo invia al R.U.P., il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.

Art. 12 (Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia)

1. Le modifiche, nonché le varianti, del presente Contratto saranno autorizzate dal R.U.P.
2. Il presente Contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.
3. Nei casi di cui all'art. 106, comma 1, lett. b) e c), del Codice, in particolare:
 - il Contratto potrà essere modificato solo qualora l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% (cinquanta per cento) del valore del presente Contratto. In caso di più modifiche successive, tale limitazione sarà applicata al valore di ciascuna modifica;
 - a seguito della modifica del Contratto, l'Istituto pubblicherà apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

4. Il Direttore dell'Esecuzione fornisce al R.U.P. l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice.
5. Nei casi di cui all'art. 106, commi 1, lett. b), e 2, del Codice, il RUP comunicherà all'Autorità Nazionale AntiCorruzione le modificazioni apportate al Contratto, entro 30 (trenta) giorni dal loro perfezionamento.
6. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, la competente Direzione Regionale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente Contratto. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del Contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del Contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
7. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'Appalto è formato dalla somma risultante dal Contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché' dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205, 206 e 208 del codice.
8. Le variazioni sono valutate ai prezzi di Contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal Contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:
 - a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel Contratto;
 - b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'Offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dell'Esecuzione e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla competente Direzione Regionale che gestisce il contratto, su proposta del R.U.P.

Art. 13 (Controlli in corso di esecuzione verifica di conformità delle prestazioni)

1. Il Direttore dell'Esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto stipulato dalla Direzione Centrale risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni

offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.

2. Il Direttore dell'Esecuzione segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel Contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti.
3. Il presente Contratto è soggetto a verifica di conformità, al fine di certificare che l'oggetto del medesimo in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.
4. La verifica della conformità è svolta dal Direttore dell'Esecuzione congiuntamente al R.U.P., dando avviso all'Appaltatore della data del controllo affinché quest'ultimo possa intervenire.
5. La Stazione Appaltante nomina tra il personale incardinato nella competente Direzione Regionale, ai sensi dell'art. 102, comma 6 e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 102, comma 7, del Codice, una commissione composta da uno a tre membri scelti tra i propri dipendenti o tra i dipendenti di altra amministrazione, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica delle prestazioni oggetto del presente Contratto.
6. In caso di comprovata carenza in organico di personale con le caratteristiche previste, possono essere nominati, ai fini di cui al comma precedente, soggetti esterni con le procedure di cui all'art. 31, comma 8, del Codice.
7. Il R.U.P. o il Direttore dell'Esecuzione trasmettono al soggetto incaricato della verifica di conformità la seguente documentazione:
 - a) copia degli atti di gara;
 - b) copia del Contratto e relativi allegati;
 - c) documenti contabili;
 - d) risultanze degli accertamenti in merito alle verifiche sulla qualità della prestazione eseguita;
 - e) certificati delle eventuali prove effettuate;
 - f) ogni ulteriore documentazione ritenuta utile dal soggetto incaricato.
8. La verifica di conformità è avviata entro 15 giorni dall'ultimazione della prestazione oggetto del presente Contratto, ed è conclusa entro 60 giorni decorrenti dal medesimo termine.
9. Del prolungarsi delle operazioni rispetto al predetto termine e delle relative cause, il soggetto incaricato della verifica di conformità trasmette formale comunicazione all'Appaltatore e al R.U.P., con l'indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento

delle operazioni di verifica di conformità. Nel caso di ritardi attribuibili al soggetto incaricato della verifica di conformità, il R.U.P. assegna un termine non superiore a 15 (quindici) giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali propone alla Stazione Appaltante la decadenza dell'incarico, ferma restando la responsabilità del soggetto sopra indicato per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.

10. All'esito dell'attività di verifica il soggetto incaricato della verifica di conformità redige apposito verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al R.U.P. per gli adempimenti di competenza.
11. La verifica di conformità è effettuata:
 - in corso d'opera, con cadenza almeno annuale;
 - in sede di conclusione delle prestazioni di cui al Servizio, quale verifica di conformità definitiva.
12. L'Appaltatore deve mettere a disposizione, a propria cura e spesa, i mezzi necessari ad eseguire la verifica. In caso contrario, il Direttore dell'Esecuzione dispone che vi si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore.
13. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per accettazione all'Appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso.
14. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
15. Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce al R.U.P. sulle eventuali contestazioni dell'Appaltatore anche ai fini dell'eventuale applicazione delle penali.
16. All'esito positivo della verifica di conformità il R.U.P. rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore.

Art. 14 (Penali)

1. Fatta salva la responsabilità dell'Appaltatore da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere all'Istituto le seguenti penali, distinte in:
 - Penali sul livello di Servizio;
 - Ulteriori Penali;
2. Il mancato rispetto dei Livelli di Servizio, in particolare, comporterà l'addebito delle seguenti penali:

Servizio	Livelli di Servizio Obiettivo	Formola per l'applicazione delle penali	Penale applicabile nel periodo contrattuale
Servizio di ristorazione	0,8	$\Delta_{LS} = LS_o - LS_E$	0,3‰ del valore indicato all'art. 7, comma 1 del presente Contratto per ogni scostamento (Δ_{LS}) pari o superiore a + 0,25, rispetto ai Livelli di Servizio Obiettivo
Servizio di manutenzione dei locali connessi all'erogazione del Servizio di ristorazione collettiva	0,8	Dove: Δ_{LS} = scostamento rilevante	
Servizi di igienizzazione, disinfestazione e derattizzazione dei locali connessi all'erogazione del Servizio e di smaltimento oli esausti	0,8	LS_o = Livello di Servizio Obiettivo LS_E = Livello di Servizio Effettivo (art. 15 del Capitolato Tecnico)	

3. L'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto a corrispondere all'Istituto le seguenti ulteriori penali:

- a) **0,3 ‰** del valore netto contrattuale indicato all'art. 7 comma 1, del presente Contratto, per le disfunzioni nell'erogazione del Servizio di ristorazione secondo il calendario e la frequenza del menù, alla luce di quanto previsto nel Capitolato, negli allegati al medesimo e nei menù giornalieri;
- b) **0,3 ‰** del valore netto contrattuale indicato all'art. 7 comma 1, del presente Contratto, per disfunzioni nell'erogazione dei servizi di igienizzazione, disinfestazione e derattizzazione dei locali e smaltimento olii esausti di cui all'art. 5.4 del Capitolato, rispetto alle frequenze di intervento stabilite nel medesimo articolo e nell'Offerta Tecnica;
- c) **0,3 ‰** del valore netto contrattuale indicato all'art. 7 comma 1, del presente Contratto, per ogni giorno di ritardo nello svolgimento degli interventi manutentivi rispetto alle tempistiche di intervento stabilite nel Capitolato e nell'Offerta Tecnica;
- d) **0,3 ‰** del valore netto contrattuale indicato all'art. 7 comma 1, del presente Contratto, per ogni giorno di ritardo nel reintegrare, sostituire o rinnovare il materiale frangibile e delle utensilerie di cucina rispetto a quanto previsto all'art. 5.3.4 del Capitolato e nell'Offerta Tecnica;
- e) **0,3 ‰** del valore netto contrattuale indicato all'art. 7 comma 1, del presente Contratto, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto nel Capitolato per la sostituzione di ciascuna unità di personale assente o non idonea;
- f) **0,3 ‰** del valore netto contrattuale indicato all'art. 7, comma 1, del presente Contratto, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto all'art. 8 del Capitolato per l'avviso in caso di sciopero o altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del Servizio;

- g) **0,3 ‰** del valore netto contrattuale indicato all'art. 7 comma 1, del presente Contratto, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto nell'art. 13 del Capitolato per l'eliminazione delle disfunzioni comunque rilevate dall'Istituto nell'esecuzione del Servizio;
- h) **0,3 ‰** del valore netto contrattuale indicato all'art. 7, comma 1, del presente Contratto, per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di avvio del contratto in relazione al regolare adempimento degli obblighi di cui all'articolo 6 del presente contratto.
- i) **0,3 ‰** del valore netto contrattuale indicato all'art. 7, comma 1, del presente Contratto, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto nell'art. 9 del Capitolato per la presentazione all'Istituto del proprio Piano della Sicurezza;
- j) **0,3 ‰** del valore netto contrattuale indicato all'art. 7, comma 1, del presente Contratto, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto nel Capitolato per la presentazione all'Istituto dell'elenco del personale impiegato;
- k) **0,3 ‰** del valore netto contrattuale indicato all'art. 7, comma 1, del presente Contratto, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto nel Capitolato per la presentazione all'Istituto dell'elenco del personale di riserva;
- l) **0,3 ‰** del valore netto contrattuale indicato all'art. 7, comma 1, del presente Contratto, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto nel Capitolato per la presentazione dell'idonea dichiarazione attestante che gli addetti ai servizi, se trattasi di cittadini non europei, qualora non residenti nello Stato italiano, siano tuttavia in condizioni di soggiornarvi nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia, nonché che per gli stessi siano stati assolti tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente per l'espletamento della professione esercitata, ivi compresa – se richiesta - l'iscrizione all'Albo professionale;
- m) **0,3 ‰** del valore netto contrattuale indicato all'art. 7, comma 1, del presente Contratto, in caso di arbitraria sospensione del Servizio da parte dell'aggiudicataria;
- n) **0,3 ‰** del valore netto contrattuale indicato all'art. 7, comma 1, del presente Contratto, per ogni accertato mancato rispetto degli oneri relativi all'impiego di:
 - i. divise per il personale impiegato e relativo lavaggio e stiratura, da eseguirsi nel rispetto delle norme vigenti in materia di igiene;
 - ii. tessere di riconoscimento e distintivi;
 - iii. sacchi per raccolta rifiuti;
 - iv. materiale di cancelleria;
 - v. cellulare di Servizio.

4. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l'inadempimento siano imputabili all'Appaltatore.
5. L'Istituto avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 18, alla risoluzione del Contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del presente Contratto, di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.
6. L'Appaltatore prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
7. L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta dagli organi individuati dalla competente Direzione Regionale verso l'Appaltatore, alla quale l'Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.
8. L'Istituto, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui alla lettera g) delle premesse del presente Contratto, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
9. A tal fine, l'Appaltatore autorizza sin d'ora la competente Direzione Regionale Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso Appaltatore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti all'Istituto a titolo di penale.
10. L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

Art. 15 (Divieto di cessione del Contratto e subappalto)

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente Contratto. Resta fermo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lett. d) del Codice, in caso di modifiche soggettive.
2. Per l'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto, l'Appaltatore potrà avvalersi del subappalto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105 del Codice e secondo le modalità ed i limiti previsti nel Disciplinare di Gara, all. sub B).
3. Per le prestazioni affidate in subappalto, in relazione ai prezzi praticabili dall'Appaltatore al subappaltatore, trova applicazione quanto stabilito nel Disciplinare di Gara, all. sub B).
4. L'Appaltatore sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante ed in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art.

29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell'Appaltatore previste dall'art. 105, comma 8, del Codice.

5. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
6. L'autorizzazione al subappalto sarà sottoposta alle seguenti condizioni:
 - a) che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'Appalto;
 - b) che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
 - c) che all'atto dell'Offerta il Concorrente abbia indicato le prestazioni e le parti di prestazioni che intende subappaltare;
 - d) che l'Appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.
 - e) che nei confronti del subappaltatore sia stata accertata l'insussistenza di una delle cause interdittive, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159.
7. La Stazione Appaltante verificherà l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice in capo al subappaltatore ex art. 105, comma 6, del Codice, nel periodo intercorrente tra la ricezione, da parte dell'Appaltatore, dell'istanza di autorizzazione al subappalto e il rilascio dell'autorizzazione medesima. Le verifiche saranno effettuate secondo le forme e con le modalità previste dalla legge e, per la dimostrazione dell'assenza delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80, del Codice.
8. La Stazione Appaltante verificherà l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice in capo al subappaltatore ex art. 105, comma 6, del Codice, nel periodo intercorrente tra la ricezione, da parte dell'Appaltatore, dell'istanza di autorizzazione al subappalto e il rilascio dell'autorizzazione medesima. Le verifiche saranno effettuate secondo le forme e con le modalità previste dalla legge e, per la dimostrazione dell'assenza delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80, del Codice.
9. Ai fini dell'autorizzazione al subappalto, l'Appaltatore deve presentare all'Istituto almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, apposita istanza, alla quale allega i seguenti documenti:
 - a) copia autentica del contratto di subappalto che indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;

- b) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata;
 - c) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a sé dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 dello stesso Codice;
 - d) la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, ove necessaria ai sensi delle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
 - e) la dichiarazione dell'Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto;
 - f) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici;
 - g) copia del piano di sicurezza di cui all'art. 105, comma 17, del Codice, ove la sua redazione sia obbligatoria ad opera del subappaltatore.
10. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.
11. Trascorso tale termine senza che l'Istituto abbia espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione si intenderà concessa.
12. Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (euro centomila/00), i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.
13. Ai sensi dell'art. 31, comma 6, del D.L. n. 69/2013, convertito in legge n. 98/2013, per il rilascio dell'autorizzazione di cui sopra, nonché per il pagamento degli stati di avanzamento o delle prestazioni, il certificato di verifica di conformità, e il pagamento del saldo finale, l'Istituto acquisisce d'ufficio il D.U.R.C. del subappaltatore in corso di validità.
14. L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza di una delle cause interdittive, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159.
15. Sarà altresì acquisita una nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di cui all'art. 105, comma 7, del Codice.
16. La competente Direzione regionale corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:
- a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;

- b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del Contratto lo consente.
17. L'Appaltatore corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dell'Esecuzione, provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Art. 16 (Recesso)

1. Ai sensi dell'art. 109 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/11, la competente Direzione Regionale relazionerà la Stazione appaltante in ordine alla necessità di esercitare la facoltà di recesso dal Contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti e del valore degli eventuali materiali esistenti in magazzino. Anche in deroga a quanto previsto dall'art. 109, comma 1, del Codice, l'Appaltatore non potrà pretendere dalla Stazione Appaltante compensi ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente periodo.
2. L'Istituto potrà recedere dal presente Contratto in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile, dandone comunicazione all'Appaltatore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso o con comunicazione inoltrata a mezzo PEC.
3. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla competente Direzione Regionale a norma del precedente comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dell'Esecuzione, prima della comunicazione del preavviso di cui al successivo comma 4.
4. L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, decorsi i quali la competente Direzione Regionale prenderà in consegna i servizi e ne verificherà la regolarità.
5. L'Appaltatore dovrà rimuovere dai magazzini gli eventuali materiali non accettati dal Direttore dell'Esecuzione e dovrà mettere i magazzini a disposizione dell'Istituto nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero sarà effettuato d'ufficio e a sue spese.

Art. 17 (Normativa in tema di contratti pubblici e verifiche sui requisiti)

1. L'Appaltatore riconosce e prende atto che l'esecuzione della prestazione è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici.

2. Ai sensi dell'art. 30, comma 8, del Codice, per quanto non espressamente previsto nel medesimo Codice e negli atti attuativi, alla fase di esecuzione del presente Contratto si applicano le disposizioni del codice civile.
3. L'Appaltatore garantisce l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal Contratto per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente Contratto e per tutta la durata del medesimo.
4. L'Appaltatore assume espressamente l'obbligo di comunicare immediatamente all'Istituto - pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. - ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del Contratto.
5. L'Appaltatore prende atto che l'Istituto si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del presente Contratto, di verificare, in ogni momento, la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.
6. L'Istituto eseguirà in corso di esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'eventuale avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'Appalto. A tal fine il R.U.P. accerterà in corso d'opera che le prestazioni oggetto di Contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria, che il titolare del Contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto di avvalimento.

Art. 18 (Risoluzione del Contratto)

1. Il presente Contratto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1, del Codice e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 2, del Codice.
2. Quando il Direttore dell'Esecuzione accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto,

la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P. convalidata nelle motivazioni dalla competente Direzione Regionale, dichiara risolto il Contratto.

3. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma 2, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell'Esecuzione assegna a quest'ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l'Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante, su richiesta della competente Direzione Regionale che fa propria la relazione del RUP, risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
4. In caso di risoluzione del Contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.
5. Il R.U.P. nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell'Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna.
6. Con apposito verbale del Direttore dell'Esecuzione è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel Capitolato e negli altri documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; nel medesimo verbale è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel Capitolato e negli altri documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante.
7. Nei casi di cui ai precedenti commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all'Appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i Servizi, ove la Stazione Appaltante, su richiesta della competente Direzione Regionale sulla scorta della motivata relazione del RUP, non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110, comma 1, del Codice.
8. Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, su motivata relazione del RUP convalidata dalla competente Direzione Regionale, l'Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dall'Istituto; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l'Istituto provvederà d'ufficio, addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.

Art. 19 (Clausole risolutive espresse)

1. Il presente Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
 - a) cessazione dell'attività di impresa in capo all'Appaltatore;
 - b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore verso l'Istituto, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
 - c) perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - d) violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Appaltatore;
 - e) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
 - f) mancato rinnovo alla scadenza delle polizze di cui ai commi 7 e 12 dell'art.8;
 - g) sussistenza di una delle cause interdittive, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159;
 - h) violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Appaltatore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;
 - i) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*", di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e dal «*Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai sensi dell'art. 54, comma 5°, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*»;
 - j) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell'Appaltatore;
 - k) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dall'Istituto;
 - l) esito negativo della verifica di conformità definitiva;
 - m) applicazione di penali, da parte della competente Direzione Regionale, per ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della durata del Contratto;
 - n) mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità del Servizio entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata dall'Istituto;

- o) accertamento in corso d'opera, da parte del R.U.P., che le prestazioni oggetto del Contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che l'Appaltatore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto di avvalimento;
 - p) accertamento, in corso d'opera, dell'utilizzo di prodotti alimentari con caratteristiche difformi da quelle di cui al paragrafo 5.2.3 del Capitolato, ovvero di prodotti scaduti.
2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Istituto comunicherà all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.
 3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, imputabili all'Appaltatore, l'Istituto procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del Codice. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'Istituto applicherà in danno dell'Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Istituto.
 4. Il presente Contratto si risolverà, altresì, nel caso in cui venga stipulata una convenzione Consip avente ad oggetto Servizi comparabili con quelle oggetto di affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012.
 5. Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Art. 20 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'Appaltatore o risoluzione del Contratto)

1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice, ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 159/11, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto, l'Istituto interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del Servizio oggetto di affidamento.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario Aggiudicatario in sede in Offerta.

Art. 21 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (*"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*) e del decreto-legge 187 del 12 novembre 2010 (*"Misure urgenti in materia di sicurezza"*), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l'Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
2. In particolare, l'Appaltatore si obbliga:
 - a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente Appalto, sia attivi da parte dell'Istituto che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato all'art. 7;
 - b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
 - c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/10;
 - e) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla presente procedura;
 - f) a comunicare all'Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato, e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
 - g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne il presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:

- a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;
 - b) le spese giornaliere relative al presente Contratto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00 euro), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa;
 - c) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un'esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 13, del Codice, nel relativo Contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
- a) indicare il CIG della procedura ed anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
 - b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

Art. 22 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente Appalto e in quelli della Filiera)

1. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese, l'Appaltatore:
- a) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10, come declinati al comma 2 dell'articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera;
 - b) qualora abbia notizia dell'inadempimento di Operatori della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo precedente ed all'art. 3 della legge 136/10, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all'Istituto e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;

c) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera stessa.

Art. 23 (Lavoro e sicurezza)

1. L'Appaltatore dichiara e garantisce che osserva ed osserverà per l'intera durata del Contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.
2. L'Appaltatore dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/08 e sue eventuali modifiche o integrazioni.
3. L'Appaltatore si obbliga verso l'Istituto a far osservare la normativa in tema di lavoro, previdenza, assicurazioni, infortuni e sicurezza, di cui sopra, a tutti i propri eventuali subappaltatori.
4. L'Istituto, in caso di violazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorità, sospenderà ogni pagamento fino a che le predette autorità non abbiano dichiarato che l'Appaltatore si è posto in regola. Resta, pertanto, inteso che l'Appaltatore non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.
5. Analogamente, nel caso in cui venga accertato che l'Appaltatore non sia in regola rispetto ai versamenti contributivi, l'Istituto sospenderà ogni pagamento sino alla regolarizzazione del debito contributivo dell'Appaltatore.
6. In caso di mancata regolarizzazione, l'Istituto tratterà definitivamente le somme corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori, definitivamente accertati.
7. L'Appaltatore, prima dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, è obbligato a indicare in apposito documento gli eventuali rischi specifici (o gli aggravamenti di quelli esistenti) che siano connessi all'esecuzione delle prestazioni.
8. Ai sensi dell'art. 105, comma 9, del Codice prima dell'avvio dell'esecuzione, l'Appaltatore dovrà trasmettere all'Istituto la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dell'eventuale piano di

sicurezza di cui al comma 17 del medesimo articolo, relativa sia ad esso Appaltatore che ai propri eventuali subappaltatori.

9. Ai sensi dell'art. 31, comma 4, del D.L. 69/13, convertito in legge 90/13, l'Istituto verificherà la regolarità contributiva dell'Appaltatore, mediante acquisizione d'ufficio del D.U.R.C., nei seguenti casi:
 - per il pagamento degli stati avanzamento delle prestazioni;
 - per il certificato di verifica di conformità;
 - per il pagamento del saldo finale.
10. Qualora tra la stipula del presente Contratto e il primo stato di avanzamento o accertamento delle prestazioni effettuate, ovvero tra due successivi stadi di avanzamento o accertamenti delle prestazioni effettuate, intercorra un periodo superiore a 120 (centoventi) giorni, l'Istituto acquisisce un D.U.R.C. relativo all'Appaltatore e ai subappaltatori entro i trenta (30) giorni successivi alla scadenza dei predetti 120 (centoventi), fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo D.U.R.C..
11. Per il caso di pendenze contributive verso l'INPS e di mancata regolarizzazione delle medesime, l'Istituto potrà trattenere definitivamente le somme relative a debiti contributivi, e relativi accessori, definitivamente accertati, rivalendosi in compensazione sulle somme da corrisponderci all'Appaltatore, alla stregua di quanto disposto dal successivo art. 24.
12. L'Appaltatore si impegna a garantire e tenere manlevato e indenne l'Istituto da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti propri e da eventuali sanzioni irrogate all'Istituto ai sensi dell'art. 36 della legge n. 300/70, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo, pertanto, l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.
13. Nel caso in cui dipendenti dell'Appaltatore, ai sensi delle disposizioni di legge, agissero direttamente nei confronti dell'Istituto per inadempimenti imputabili all'Appaltatore, in ordine alla normativa in tema di lavoro, previdenza o sicurezza, l'Appaltatore sarà obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori quale garante dell'Istituto, e a richiedere l'estromissione dell'Istituto stesso, ai sensi degli artt. 108 e 109 c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall'autorità giudiziaria ai fini dell'emissione del provvedimento di estromissione.
14. In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico dell'Appaltatore le spese legali affrontate dall'Istituto per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre I.V.A. e C.P.A.

Art. 24 (*Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienze contributive e retributive dell'Appaltatore*)

1. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Affidatario impiegato nell'esecuzione del Contratto, la competente Direzione Regionale trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
2. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della competente Direzione Regionale del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 1, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni.
4. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la competente Direzione Regionale paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Affidatario del Contratto nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi del precedente art. 15.

Art. 25 (*Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto*)

1. Quali soggetti responsabili dell'esecuzione del Contratto sono individuati il sig. Fabbri Riccardo in forza presso la competente Direzione regionale in qualità di Direttore dell'Esecuzione, e il Dott. Massimiliano Leoni, in qualità di Referente Unico per l'Appaltatore.
2. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto sarà effettuata per iscritto attraverso PEC o mediante raccomandata A.R. ai seguenti indirizzi:

per l'Appaltatore

Vivenda s.p.a.,

Via Francesco Antolisei, n. 25,

00173, Roma

Alla c.a. Dott. Massimiliano Leoni,

PEC XXXXXXXXXX

e-mail [REDACTED]

per l'Istituto

INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Regionale Toscana

Via del Proconsolo, 10 – 50122, Firenze

Alla c.a. [REDACTED]

ed alla c.a. del RUP sig. Massimo Gullì

PEC direzione.regionale.toscana@postacert.inps.gov.it

e-mail direzione.toscana@inps.it

3. Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate attraverso PEC o mediante raccomandata A.R.. Le comunicazioni spedite a mezzo raccomandata A.R. avranno effetto dal loro ricevimento; quelle mediante PEC al momento della loro ricezione, attestata dagli strumenti elettronici.
4. Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i responsabili e i recapiti di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all'altra Parte.

Art. 26 (Spese)

1. Sono a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore le spese per la stipulazione del presente Contratto ed ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le tasse e imposte, a carico dell'Istituto nelle percentuali di legge.
2. Entro 15 giorni dalla stipula del presente Contratto, ove previsto, l'Aggiudicatario dovrà produrre, alternativamente, o copia del modello F23 relativo al pagamento dell'imposta di bollo o copia del Contratto stesso con apposta la marca da bollo nella misura dovuta.

Art. 27 (Foro competente)

Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

Art. 28 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)

1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, («Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati»), nonché del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), così come integrato e modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara e dell'esecuzione dei servizi oggetto di affidamento, si precisa che:
 - a) Titolare del trattamento è l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale – INPS. Persona autorizzata al trattamento dei dati personali, sotto l'autorità diretta del titolare, Dott. Giorgio Federici;
 - b) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della procedura e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, fermo il rispetto del segreto aziendale e industriale ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del d.lgs.50/2016;
 - c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'art. 4, paragrafo 1, n. 2 del Regolamento UE 679/2016, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati sono raccolti;
 - d) i dati personali conferiti, compresi quelli previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata;
 - e) il trattamento dei dati personali viene svolto da dipendenti dell'Istituto, opportunamente autorizzati e istruiti, che operano sotto la sua autorità diretta; solo eccezionalmente, i dati potranno essere conosciuti e trattati anche da altri soggetti, che forniscono specifici servizi o svolgono attività strumentali per conto dell'INPS e operano in qualità di Persone autorizzate o Responsabili del trattamento, a tal fine designati dall'Istituto, nel rispetto e con le garanzie a tale scopo indicate dal Regolamento UE. I dati possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
 - f) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
 - g) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i seguenti diritti:

- I. ha il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento UE, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla loro situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento. L'apposita istanza all'INPS è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l'INPS (INPS - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Ciriaco De Mita, 21, cap 00144, Roma; posta elettronica certificata: responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it);
 - II. ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di controllo nazionale), come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento UE) qualora ritenga che il trattamento dei dati personali sia effettuato dall'INPS in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE;
 - III. qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento UE 679/2016, oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) del medesimo Regolamento, può revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
 - h) i dati conferiti saranno conservati per un periodo pari a quello indicato nel vigente Massimario di Conservazione e di Scarto adottato dall'Istituto.
2. L'Appaltatore è consapevole che l'esecuzione dei servizi potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità dell'Istituto o dell'utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. L'Appaltatore si impegna, dunque, a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell'esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del Contratto.
 3. L'Appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (RGPD), del D.Lgs. 196/03, così come modificato ed integrato ai sensi del D.Lgs.101/2018 e dei successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi, e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre. Altresì, si impegna a rispettare nel tempo tutte le disposizioni emesse dall'Istituto, anche laddove

risultino maggiormente restrittive e vincolanti rispetto a quelle previste dalla normativa vigente.

4. L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.
5. L'Appaltatore, per l'espletamento dei servizi previsti dal Contratto, è designato "Responsabile del trattamento" ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE. Con la sottoscrizione dell'Atto di designazione di cui all'allegato E del presente Contratto, l'Appaltatore dichiara espressamente di accettare la designazione e dichiara di conoscere gli obblighi che, per effetto di tale accettazione, assume in relazione a quanto prescritto dal Regolamento UE, dal Contratto e dalle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati. L'appaltatore si impegna a sostenere direttamente ogni e qualsiasi onere e spesa conseguente, anche a titolo di corrispettivo, rimborso, contributo o imposta, all'attività prestata dall'incaricato, dovendosi intendere che tali eventuali oneri, spese, corrispettivi, contributi, imposte e quant'altro sono integralmente compresi e coperti dal corrispettivo d'Appalto, e che l'appaltatore è espressamente obbligato a manlevare sotto ogni profilo l'Istituto da eventuali pretese e azioni dell'incaricato.
6. Fatta salva ogni responsabilità in capo al predetto, sarà facoltà dell'Appaltatore provvedere alla sua sostituzione in corso di esecuzione del Servizio, mediante una nuova e formale designazione con l'utilizzo dello schema allegato.

Art. 29 (Varie)

1. Il presente Contratto è regolato dalla Legge Italiana.
2. Il presente Contratto ed i suoi allegati costituiscono l'integrale manifestazione di volontà negoziale delle Parti. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Contratto sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace, e non comporterà l'invalidità o l'inefficacia del Contratto nella sua interezza.
3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l'adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.
4. Ogni modifica successiva del Contratto dovrà essere stabilita per iscritto.
5. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del Disciplinare di Gara e del Capitolato, alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del codice civile ed alla normativa comunque applicabile in materia.
6. Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi carattere sopravvenuto rispetto alla stipula del presente Contratto, non modificheranno la

disciplina contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattività di tali nuove sopravvenienze.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, _____

L'APPALTATORE

L'ISTITUTO

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, l'Appaltatore dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del Contratto: *Art. 1 (Definizioni), Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati), Art. 3 (Oggetto e durata del Contratto), Art. 4 (Modalità generali di esecuzione del Servizio); Art. 5 (Governance dell'esecuzione contrattuale), Art. 6 (Obblighi dell'Appaltatore), Art. 7 (Corrispettivi e modalità di pagamento), Art. 7-bis (Revisione del corrispettivo), Art. 8 (Responsabilità dell'Appaltatore e garanzie), Art. 9 (Avvio dell'esecuzione del Contratto); Art. 10 (Sciopero e sospensione dell'esecuzione del Contratto), Art. 11 (Certificato di ultimazione delle prestazioni), Art. 12 (Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia), Art. 13 (Tempi e modi della verifica di conformità delle prestazioni acquisite), Art. 14 (Penali), Art. 15 (Divieto di cessione del Contratto e subappalto), Art. 16 (Recesso), Art. 17 (Normativa in tema di contratti pubblici e verifiche sui requisiti), Art. 18 (Risoluzione del Contratto), Art. 19 (Clausole risolutive espresse), Art. 20 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'Appaltatore o risoluzione del Contratto), Art. 21 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari), Art. 22 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente Appalto e in quelli della Filiera); Art. 23 (Lavoro e sicurezza), Art. 24 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienze contributive e retributive dell'Appaltatore o del subappaltatore), Art. 25 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto), Art. 26 (Spese), Art. 27 (Foro competente), Art. 28 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni), Art. 29 (Varie).*

Roma, _____

L'APPALTATORE